AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.mo Consiglio di Stato in s.g.

RICORSO

per l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore e per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna in persona del Direttore pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi 12,

CONTRO

Casu Maria Paola, Giacopazzi Lucia, Gianaroli Mirella, Luis Danilo, Mazza Paola, Merli Silvana, Pietrosanto Maria Rosaria, Siracusa Giuseppina, Soffiatti Ester,

E NEI CONFRONTI DI

STAFFOLANI GIUSEPPE, TARTARINI LUANA, BUZZONICHIARETTA, COTTI VITTORIO, LACINIO FRANCO, TONIOLI LEONARDA, GARIFO VINCENZA, ARGAZZI GIOVANNI, DI FILIPPO MICHELE, MORVILLO PIETRO, MASCIOLI MARIA GRAZIA, CORSI ANNA MARIA, VIGILANTE BARBARA, PIERIPAOLO, CEVOLI VALERIO, MARCHI CLAUDIA, PAGANI TIZIANA, TASSINARI CRISTINA, LUZZI MARIA CECILIA, PEZZI MARIA, SPARNACCI ANNA MARIA, ORLANDI CLAUDIO, VANDELLI GIUSEPPE, COPPOLA OLGA, VALBRUCCIOLI ROMEO, CASORELLA LUCIA, FUSCO GIUSEPPINA, RAFFA MASSIMO, DI GIOIA ELTEMISIA, CRISTALLO MARIA ROSA, GUIDA SILVANA, CHIESA GISELLA, DANTONI LUCA, MIGLIETTA ANNA MARIA COSIMA, FORMISANO ONOFRIO, DURANTE MARIA, SCIORTINO PAOLA, SIENA CINZIA, SAVORANI TIZIANA, CODELLA ANNA, DI TRIA GIUSEPPE NICOLA, PIRINI FAUSTO, TANZI FORTUNATA, CESARINI SIMONA, CHELI EMANUELA, SISTI GIANLUCA, NANNI PIER PAOLO, DE ANGELIS ANTONELLA, ARENGA

GIOVANNI, DOINO ANGELO ANTONIO, MUOLLO TIZIANA, PETRELLI GIOVANNI, ALDINI ALBA, POLIDORO GIUSEPPE, DINICASTRO MICHELE, ZILIOTTI MAURO, VIRGILLO MARCO, DE STEFANO ALBERTO, UCCIARDI MARIA ASSUNTA, SICA STEFANO VINCENZO, GALOTTA MARIA, MINETTI FRANCESCO PIERO, NOSCHESE MARCO, CANALI CHIARA, SABATTINI TIZIANA, COLLARO RAFFAELE, APICE PIETRO, NATALI IADER, LANZILLOTTA MASSIMO, CASCELLA FRANCESCO, ARCANGELI SABRINA, GHISALBERTI MARIA CRISTINA, ORIOLI MARINA, ROCCO ANTONIO, VITALE GIOVANNI, BALLARDINI GIORGIO, ARNESANO ANTONIO, PALMIRANI PATRIZIA, GOZZI MARIA, FELLI ALESSANDRA, ZACCAGNINI MARCO, CIRELLI ANNA, CAMPANA SABINA, SIRIGNANO FRANCESCA, STRATI DIEGO, POERIO PITERA' LAURA, SIBILIO MARIA TERESA, MANTOVANI MONICA, VANNONI MAURO, FAZZI MIRELLA, PESARESI SIMONA, ZIINO AURORA, STODUTO MARINA ALFONSA, SPATAFORA CARMELA RITA, FIORE ADELE, GENTILE NICOLA ROSARIO, GRUOSSO DONATO

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, sezione II di Bologna, n. 1984/08 (r.g.n. 419/2007) depositata il 22 maggio 2008 e notificata il 2 luglio 2008 con la quale, su ricorso di Casu Maria Paola, Giacopazzi Lucia, Gianaroli Mirella, Luis Danilo, Mazza Paola, Merli Silvana, Pietrosanto Maria Rosaria, Siracusa Giuseppina, Soffiatti Ester, venivano annullati i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 3042/2007; 4081/2007; 4571/2007 con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura per il passaggio di personale tra le aree da B1, B2, B3 a C1.

Il TAR ha annullato la graduatoria sostenendo che "*i ricorrenti appartengono tutti all'area B ed aspirano ad entrare nell'area C, immediatamente superiore, sicchè non sussiste un'ipotesi di doppio salto. Né in contrario rileva il fatto che nell'area B esistano tre posizioni (B1 e B2 e B3), in quanto le stesse hanno una ragione economica, mentre è solo col passaggio di area che si realizza una progressione verticale con acquisizione di un livello giuridico superiore*".

Peraltro, ha aggiunto il Collegio, "*la questione del "doppio salto" non è posta in modo appropriato, in quanto lo stesso Ministero intimato (rectius Agenzia, n.d.r.), sulla base di accordi sindacali, non ha annullato la procedura concorsuale interna, ma si è limitato ad attribuire un diritto di precedenza ai concorrenti in posizione B3, consentendo dunque, sia pure in via subordinata, anche ai concorrenti in posizione B1 e B2 il conseguimento della posizione C1*".

La sentenza viene appellata per i seguenti motivi:

a) Inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento prot. n. 4571 del 30 gennaio 2007 (atto consequenziale) per mancata impugnazione del provvedimento prot. n. 2005/46791 del 17 ottobre 2005 (atto presupposto) di approvazione della graduatoria degli ammessi al percorso formativo: Il ricorso di primo grado era suscettibile di declaratoria di parziale irricevibilità per tardiva impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi al percorso formativo, pubblicata il 17 ottobre 2005. La lesività di tale atto, infatti, è stata censurata solo a distanza di più di un anno dagli interessati, i quali hanno fatto valere il pregiudizio asseritamente subito solo unitamente all'impugnazione della graduatoria finale. In realtà, la lesione dell'interesse a vedersi utilmente collocati all'esito della procedura avrebbe dovuto essere sollevata sin dall'epoca dell'adozione della prima graduatoria, entro l'ordinario termine decadenziale di 60 giorni, ossia entro il 16 dicembre 2005;

b) Legittimità dei provvedimenti di approvazione della graduatoria di merito e natura funzionale e non meramente economica delle posizioni all'interno dell'area B: la selezione in esame è stata indetta - per il passaggio, tra l'altro, dalla posizione B1, B2 e B3 alla posizione C1 - in attuazione dell'art. 15 del CCNL del comparto ministeri, valido per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, all'epoca applicabile anche al personale delle Agenzie fiscali.

Nell'assetto formulato dal previgente CCNL del comparto ministeri, le posizioni interne alla stessa area erano caratterizzate dalla diversità delle mansioni esigibili dal personale in esse inquadrato, distinte sia sul piano economico che giuridico.....il C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001 mantiene un'evidente ed oggettiva differenziazione di attività tra gli

appartenenti alla posizione economica B3 rispetto a quelli appartenenti alle posizioni economiche B2 e B1.

La netta differenziazione tra le posizioni economiche nell'ambito dell'area di appartenenza, smentisce pertanto le affermazioni rese dal Giudice di primo grado, rivelando, altresì, l'erroneità dell'interpretazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale in materia di "doppio salto";

c) Legittimità della revisione, in autotutela parziale conservativa, della regola di avanzamento che disciplinava la selezione, mediante l'attribuzione di un diritto di precedenza ai candidati in posizione B3: .....del tutto correttamente la parziale revisione della regola di avanzamento che disciplinava la selezione, all'esito del descritto giudizio di illegittimità costituzionale, è stata attuata previa attivazione del sistema delle relazioni sindacali, dando luogo ad Accordi collettivi che sono stati regolarmente recepiti dai provvedimenti formalmente amministrativi di approvazione delle graduatorie, regolamentando in senso conservativo, con autotutela parziale anziché annullatoria, la selezione in atto presso l'Agenzia.

La scelta di conservare la selezione in atto, o piuttosto di annullarla, assume natura prettamente discrezionale, ed è pertanto insindacabile in sede giudiziale, ove ragionevolmente motivata, come nella specie, dall'esigenza di salvaguardare sia le fasi già svolte della procedura, che le aspettative del personale interessato.

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata con vittoria di diritti ed onorari di giudizio.

Roma, 30 ottobre 2008.

Fabrizio Fedeli

Avvocato dello Stato

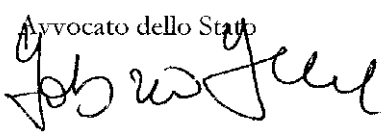

S-086637 (A pagamento).